



COMUNE DI RUSSI
Area Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente

REGOLAMENTO GENERALE DELLA SAGRA PAESANA “FIRA DI SETT DULUR”



Approvato in data 26/4/2023 - Delibera C.C. n. 25
Esecutiva dal 7/5/2023

INDICE

Capitolo 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Scopo della Sagra.....	pag. 4
Art. 2 - Collaborazioni.....	pag. 4
Art. 3 - Ufficio Direzione Fiera	pag. 4
Art. 4 - Soggetti Ammessi	pag. 4
Art. 5 – Disposizioni e prescrizioni di carattere generale	pag. 5

Capitolo 2 - IL MERCATO

Art. 6 - Tipologie di posteggi	pag. 6
Art. 7 - Posteggi in concessione pluriennale	pag. 6
Art. 8 - Posteggi in assegnazione temporanea	pag. 7
Art. 9 - Obblighi degli operatori commerciali.....	pag. 7
Art. 10 - Gestione assenze operatori commerciali	pag. 7
Art. 11 - Riconoscimento delle presenze maturate	pag. 8
Art. 12 - Limitazioni alla partecipazione	pag. 8
Art. 13 - divieti per gli operatori commerciali	pag. 9
Art. 14 - disciplina per istituzione di mostra-mercato all'interno della Fira di Sett Duler	pag. 9

Capitolo 3 - SPETTACOLI VIAGGIANTI

Art. 15 - Disposizioni generali e definizioni	pag. 15
Art. 16 - Concessione aree per gli spettacoli viaggianti	pag. 16
Art. 17 - Organizzazione del parco di divertimento	pag. 16
Art. 18 - Presentazione domande	pag. 17
Art. 19 - Criteri di concessione/anzianità	pag. 18
Art. 20 - Rilascio autorizzazione	pag. 19
Art. 21 - Aspettativa e assenze	pag. 19
Art. 22 - Attrazione di novità	pag. 20
Art. 23 - Sostituzione delle attrazioni	pag. 21
Art. 24 - Riconversione delle attrazioni	pag. 22

Art. 25 - Subingresso e successioni	pag. 22
Art. 26 - Obblighi del gestore	pag. 23
Art. 27 - Carovane e carri di trasporto	pag. 24
Art. 28 - Emissioni sonore	pag. 25

Capitolo 4 - STAND GASTRONOMICI, ESPOSITORI, HOBBISTI E ARTIGIANATO ARTISTICO

Art. 29 - Espositori	pag. 26
Art. 30 - Promozione attività delle associazioni	pag. 27
Art. 31 - Hobbisti ed esposizione e vendita di “Opere dell’ingegno”/”artigianato artistico”.....	pag. 28
Art. 32 - Stand gastronomici.....	pag. 29
Art. 33 - Esercizi pubblici del centro storico	pag. 31
Art. 34 - Altre occupazioni di suolo pubblico.....	pag. 31

Capitolo 5 - DISPOSIZIONI COMUNI DI CARATTERE GENERALE

Art. 35 - Prevenzione incendi	pag. 32
Art. 36 - Contributo Fiera	pag. 32
Art. 37 - Vigilanza e sicurezza nell’area della Sagra	pag. 33
Art. 38 - Orari	pag. 33
Art. 39 - Pubblicità	pag. 33
Art. 40 - Rimborsi	pag. 34
Art. 41 - Reclami	pag. 34
Art. 42 - Battitori	pag. 34

Capitolo 6 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 - Disposizioni in materia di viabilità	pag. 35
Art. 44 - Competenze degli Uffici	pag. 35
Art. 45 - Controversie	pag. 35
Art. 46 - Riferimenti normativi esterni	pag. 35

Capitolo 7 - SANZIONI

pag. 36

CAPITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - SCOPO DELLA SAGRA

Promossa dall'Amministrazione Comunale, ha luogo annualmente a Russi nel corso della terza settimana del mese di settembre la tradizionale Sagra dei Sette Dolori, il cui scopo è quello di promuovere, valorizzare e incrementare le attività economiche, sociali, culturali e ricreative del territorio.

Art. 2 - COLLABORAZIONI

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di indire bandi pubblici allo scopo di istituire rapporti di collaborazione con associazioni ed enti del Terzo settore per quanto riguarda la programmazione, organizzazione e gestione delle varie fasi della manifestazione.

Il rapporto di collaborazione per l'esecuzione delle attività sopra citate deve essere formalizzato seguendo le modalità e procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 3 - UFFICIO DIREZIONE FIERA

Al fine di ottimizzare le procedure organizzative della manifestazione e per un ottimale coordinamento degli Uffici coinvolti, viene costituito annualmente l'Ufficio Direzione Fiera composta da:

- Sindaco o suo delegato;
- Assessori delegati;
- Responsabile Area Cultura, Turismo e Sport, con funzioni di coordinamento;
- Responsabile Area Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente;
- Responsabile Area Lavori Pubblici Area e Patrimonio;
- Responsabile Area Polizia Locale;

Ogni componente dell'Ufficio Direzione Fiera può avvalersi, nel corso degli incontri propedeutici all'organizzazione della manifestazione e nelle successive fasi operative, del supporto tecnico e amministrativo di collaboratori appartenenti alla propria Area o all'organico comunale.

Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare alla Sagra gli operatori di commercio su area pubblica in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 28 comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e ss.mm.ii., i titolari degli spettacoli viaggianti, gli artigiani, gli industriali, gli agricoltori e le rispettive associazioni, nonché gli enti, le associazioni, cooperative e consorzi riconosciuti promotori delle attività di cui all'Art. 1, limitatamente ai posti ed agli spazi disponibili all'interno delle aree annualmente allestite per la Sagra.

Durante la Sagra sono indetti convegni, concorsi, manifestazioni artistiche e trattenimenti di vario genere, che sono inseriti nel programma della manifestazione e resi noti tramite idoneo mezzo di diffusione.

Art. 5 - DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

5.1 - Il "Progetto Fiera" contiene tutte le informazioni di dettaglio relative all'organizzazione della manifestazione relativa all'anno corrente e viene approvato annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

La definizione degli spazi dedicati alle specifiche attività, gli orari, i criteri di insediamento e la gestione delle aree pubbliche assegnate agli operatori dei mercati, agli espositori, agli spettacoli viaggianti, alle mostre scambio e alle mostre mercato dei pubblici esercizi, agli esercizi commerciali e agli stand gastronomici, all'interno del perimetro della "Fira di Sett Dular", sono definiti in maniera specifica nel "Progetto Fiera".

5.2 - Sono a carico dei soggetti ammessi a partecipare alla Fiera:

- i lavori e le spese di sistemazione dei posteggi e delle aree assegnate agli stand, nonché il trasporto e scarico dei materiali occorrenti e delle merci da esporre;
- l'installazione e le relative spese di eventuali materiali a corredo della propria attività che si dovessero rivelare necessari per garantire la sicurezza e la salute pubblica (ad es. dossi stradali passacavi);
- la raccolta e la corretta gestione dei rifiuti prodotti dalla propria attività.

5.3 - I posteggi e gli spazi assegnati devono essere sgombrati entro il giorno successivo al termine della Fiera e consegnati al Comune nello stato in cui gli sono stati affidati. In caso di inadempimenti, l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità e provvede alla rimozione delle strutture con spese a carico degli interessati.

Gli eventuali danneggiamenti arrecati al patrimonio comunale devono essere risarciti.

CAPITOLO 2

IL MERCATO

Art. 6 - TIPOLOGIE DI POSTEGGI

6.1 - Tutti i posteggi della Sagra riservati agli operatori del commercio su area pubblica sono stabiliti annualmente all'interno del "Progetto Fiera". Qualora il periodo fissato per la Sagra ricada in un giorno di mercato settimanale, l'area mercatale destinata al mercato ordinario del martedì e venerdì viene trasferita o modificata con deliberazione della Giunta Comunale.

Vengono approvate con delibera della Giunta Comunale anche le eventuali variazioni delle giornate di svolgimento del mercato.

6.2 - La Sagra prevede la presenza di operatori commerciali titolari di concessione pluriennale rilasciata dal Comune di Russi ai sensi della Legge Regionale 12/99 e ss.mm.ii. e del vigente Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica.

6.3 - All'interno della Sagra possono essere previsti posteggi assegnati in via temporanea (spazi ulteriori rispetto a quelli assegnati in concessione pluriennale o spunte) da assegnare ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica. La durata di queste concessioni è limitata ad ogni singola edizione della Sagra.

6.4 - Il numero e le caratteristiche dei posteggi di cui al punto 6.3 sono definiti in dettaglio all'interno del "Progetto Fiera".

Art. 7 - POSTEGGI IN CONCESSIONE PLURIENNALE

7.1 - Gli operatori del commercio su area pubblica, titolari di concessione pluriennale, devono confermare la propria presenza mediante apposita procedura telematica, oppure tramite posta elettronica certificata (PEC), entro il 30 giugno di ogni anno. Entro il successivo 15 agosto gli operatori devono effettuare tutti i versamenti dovuti per l'occupazione del suolo pubblico e a titolo di rimborso spese per allestimento Sagra. La somma a rimborso spese per l'allestimento della sagra, denominata "Contributo Fiera" viene calcolata per gli operatori del commercio su area pubblica tenendo conto dei parametri descritti nell'Art. 37.

Il "Contributo Fiera" è definito dalla Giunta Comunale mediante apposita delibera ed è aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo relativo al mese di maggio.

Il pagamento del "Contributo Fiera" da parte di ogni operatore deve essere effettuato nei modi e nei termini indicati nella comunicazione di conferma di assegnazione del posteggio.

7.2 - Le quietanze di pagamento del "Contributo Fiera" e per l'occupazione di suolo pubblico sono titolo necessario per la partecipazione alla Sagra. Il mancato pagamento o la mancata conferma della presenza entro il termine indicato, equivale alla rinuncia del posteggio per l'anno in corso e comporta l'addebito di una sanzione di cui al Capitolo 7 del presente Regolamento. Il mancato pagamento della sanzione comporta la sospensione della concessione fino alla regolarizzazione di

quanto dovuto.

La Giunta Comunale ha facoltà di modificare annualmente le modalità di coordinamento e di gestione dei posteggi in concessione pluriennale di cui al presente articolo mediante l'approvazione del "Progetto Fiera" contenente le nuove condizioni.

Art. 8 - POSTEGGI IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA

8.1 - Gli operatori commerciali che intendono partecipare alla procedura di assegnazione temporanea dei posteggi devono presentare la relativa domanda in via telematica entro il 31 agosto di ogni anno. Le domande presentate oltre il termine stabilito, oppure con modalità diverse da quelle previste dal presente Regolamento, sono da considerarsi non valide.

8.2 - L'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo viene effettuata sulla base di una apposita graduatoria stilata secondo le disposizioni della DGR n. 1368/99 e ss.mm.ii.

8.3 - Gli operatori commerciali assegnatari del posteggio in via temporanea devono effettuare i versamenti dovuti per l'occupazione del suolo pubblico e quelli relativi al "Contributo Fiera" in seguito all'assegnazione del posteggio, nei modi e nei termini indicati nel "Progetto Fiera" dell'anno in corso. Le quietanze di pagamento costituiscono titolo per l'accesso alla Fiera.

8.4 - La Giunta Comunale ha facoltà di modificare annualmente le modalità di coordinamento e di gestione dei posteggi in assegnazione temporanea di cui al presente articolo mediante l'approvazione del "Progetto Fiera" contenente le nuove condizioni.

Art. 9 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI COMMERCIALI

9.1 - Gli operatori del commercio su area pubblica, concessionari assegnatari di posteggio, hanno l'obbligo di esposizione delle merci negli orari di svolgimento del mercato ambulante della Fiera definiti nel "Progetto Fiera" per le giornate obbligatorie di sabato, domenica e lunedì.

9.2 - Gli operatori che vogliono installare punti luminosi e attrezzature elettriche all'interno degli spazi assegnati devono indicare la potenza energetica necessaria al funzionamento dei propri impianti al momento della presentazione della domanda.

9.3 - I posteggi devono essere sgombrati entro il termine previsto dal provvedimento che disciplina la viabilità e il traffico veicolare nel contesto della Fiera. In caso di inadempimenti l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità e provvede alla rimozione delle strutture con spese a carico degli interessati.

Gli operatori del commercio su area pubblica sono obbligati a riconsegnare il posteggio nello stato in cui gli è stato affidato, eventuali danneggiamenti al patrimonio comunale devono essere risarciti.

Art. 10 - GESTIONE ASSENZE OPERATORI COMMERCIALI

10.1 - L'operatore del commercio su area pubblica assegnatario di posteggio è considerato assente qualora il posteggio assegnato risulti non occupato la mezzora antecedente gli orari di svolgimento

del mercato ambulante della Fiera definiti nel “Progetto Fiera” per le giornate obbligatorie di sabato, domenica e lunedì.

È richiesta la presenza degli operatori titolari di concessione pluriennale e degli operatori assegnatari di posteggio in via temporanea in tutte le giornate di mercato previste nel “Progetto Fiera”. Le assenze dell'operatore in una o più giornate del mercato considerate non obbligatorie devono essere comunicate tramite PEC dall'operatore entro il 31 agosto.

Il “Contributo Fiera” e il canone per l'occupazione di suolo pubblico a carico di ogni operatore assegnatario di posteggio vengono comunque calcolati tenendo conto della partecipazione dell'operatore a tutte le giornate di mercato previste per la manifestazione.

10.2 - L'assenza di un operatore commerciale titolare di una concessione pluriennale ad una o più delle giornate obbligatorie di sabato, domenica e lunedì di cui al punto 10.1, qualora non venga giustificata secondo quanto stabilito dalla legge, comporta l'annotazione di un'assenza ai fini della revoca della concessione. La concessione è revocata nel caso in cui l'operatore risulti assente per tre edizioni consecutive o ricada in una delle fattispecie previste dall'art. 5 co. 2 della L.R. 25 giugno 1999 n. 12 e ss.mm.ii.

10.3 - La mancata partecipazione di un operatore assegnatario di posteggio in via temporanea ad una o più delle giornate obbligatorie di sabato, domenica e lunedì ai sensi del punto 10.1, qualora non venga giustificata secondo quanto stabilito dalla legge, comporta il mancato riconoscimento della presenza maturata e l'addebito di una sanzione di cui al Capitolo 7 del presente Regolamento. Il mancato pagamento della sanzione comporterà l'esclusione dalle procedure di assegnazione temporanea di posteggi per la successiva edizione della Sagra.

10.4 - La mancata partecipazione per motivi di salute non è considerata ai fini del calcolo delle assenze, esclusivamente qualora sia presentata relativa certificazione medica entro il 30 settembre.

10.5 - Alle imprese ammesse alla Sagra che non potranno parteciparvi per cause non imputabili all'Amministrazione Comunale non sono dovuti rimborsi.

Art. 11 - RICONOSCIMENTO DELLE PRESENZE MATURATE

Gli operatori commerciali titolari di posteggio in assegnazione temporanea maturano il riconoscimento della presenza ai fini della graduatoria di cui all'Art. 8.2 qualora siano presenti in tutte le giornate obbligatorie di cui all'Art. 10.1.

Art. 12 - LIMITAZIONI ALLA PARTECIPAZIONE

Per ragioni di interesse pubblico, per esigenze connesse alla fruibilità ed alla sicurezza delle aree coinvolte nella manifestazione e per eventuali cause e motivi di carattere emergenziale non dipendenti dal Comune, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di limitare il numero delle ditte ammesse, di ridurre, ampliare o ricollocare gli spazi assegnati, ivi compresi quelli assegnati tramite concessione pluriennale.

Art. 13 - DIVIETI PER GLI OPERATORI COMMERCIALI

13.1 - Fatta salva l'applicazione delle specifiche norme di settore vigenti, sono assolutamente proibite sublocazioni o cessioni parziali o totali dei posteggi o delle aree concesse anche a titolo gratuito.

13.2 - Fatta salva l'applicazione delle specifiche norme di settore vigenti, i posteggi e le aree assegnate non possono essere oggetto di modificazione o scambi senza preventiva richiesta formale seguita da nulla osta da parte del Comune.

13.3 - È vietato occupare spazi, anche aerei non assegnati.

Art. 14 - DISCIPLINA PER ISTITUZIONE DI MOSTRA-MERCATO ALL'INTERNO DELLA FIRA DI SETT DULUR

14.1 - L'Amministrazione Comunale ha facoltà di disporre, all'interno del contesto organizzativo della manifestazione, l'istituzione di una mostra-mercato.

Sono mostre-mercato (art. 2 della L.R. 25/02/2000, n. 12 - "*Ordinamento del sistema fieristico regionale*"), le iniziative commerciali limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico o ad operatori professionali, dirette alla promozione e alla vendita dei prodotti esposti.

14.2 - Ai fini della presente disciplina sono definiti:

- "espositori" o "operatori", i soggetti che partecipano alla mostra-mercato per presentare, promuovere, diffondere e beni o servizi, siano essi produttori, rivenditori o associazioni operanti nei settori economici oggetto delle attività fieristiche;
- "organizzazione" e "organizzatori", rispettivamente, le attività di progettazione, realizzazione e promozione di mostre-mercato e i soggetti che siano dotati dei requisiti previsti dalla legge e dal presente atto per l'esercizio di tali attività;

14.3 - L'attività di vendita all'interno della mostra-mercato all'interno della Fira di Sett Dulur è disciplinata esclusivamente dalla convenzione sottoscritta fra Amministrazione e organizzatore.

14.4 - Il Comune di Russi ha facoltà di gestire direttamente la mostra-mercato o affidare a soggetti esterni, tramite apposito bando, l'organizzazione, la gestione e la promozione della stessa. Il Comune di Russi può prevedere che lo svolgimento della mostra mercato sia integrata con ulteriori iniziative collaterali, necessarie ed utili all'incremento e alla qualificazione della stessa. L'affidamento a soggetti esterni può essere pluriennale.

14.5 - Il bando deve contenere almeno i seguenti elementi:

- planimetria con le aree del perimetro della Fiera destinate alla mostra-mercato, indicazioni e condizioni generali d'esercizio;
- requisiti di partecipazione al bando in qualità di organizzatore;

- modalità e termini per la presentazione delle domande e fac-simile di domanda contenente specifici impegni oggetto di successivo convenzionamento;
- modalità e tempi di valutazione delle domande;
- fac-simile di convenzione;
- indicazione del responsabile del procedimento.

14.6 - Il bando viene reso pubblico entro il mese di maggio tramite pubblicazione all'albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune per almeno 15 giorni liberi consecutivi. Entro i termini indicati nel bando, i soggetti interessati ad organizzare, gestire e promuovere la mostra-mercato potranno presentare la propria candidatura.

14.7 - Le domande regolarmente pervenute sono esaminate da una Commissione di valutazione che attribuisce al progetto un punteggio tenendo conto dei criteri contenuti nel bando.

La Commissione di valutazione è designata con provvedimento del Responsabile dell'Area competente, o suo delegato, ed è composta da un numero di membri dispari non superiore a cinque, selezionato tra il personale dell'Ufficio Direzione Fiera.

All'interno dei membri della Commissione di valutazione viene designato il Presidente e il Segretario.

14.8 - Entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione del progetto, il Comune stipula apposita convenzione con l'assegnatario nella quale vengono ribaditi gli impegni reciproci, tenuto conto dei contenuti del bando e del progetto stesso.

14.9 - Possono partecipare alle procedure ad evidenza pubblica per l'organizzazione, la gestione e la promozione della mostra-mercato:

- imprese regolarmente iscritte in CCIAA per i servizi di organizzazione di fiere, mercati ed eventi;
- forme aggregative di imprese;
- associazioni ed enti del terzo settore iscritti o in fase di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (R.U.N.T.S.) previsto dall'art. 45 del Codice del Terzo settore, oppure iscritti in un albo comunale delle forme associative (associazioni culturali, di promozione sociale, di volontariato, sportive dilettantistiche, ecc.).

Nei confronti dei legali rappresentanti dei soggetti predetti non devono sussistere cause ostative previste dall'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 né cause di divieto, decadenza o sospensione ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

Devono sempre essere presenti i requisiti di carattere generale di moralità professionale e di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dalle normative vigenti e non devono sussistere le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016.

I requisiti devono sussistere tutti al momento della presentazione della domanda e devono permanere sino al termine dell'attività convenzionata. Qualora vengano meno le condizioni e i requisiti abilitanti, riscontrati in sede di assegnazione, potranno essere applicate le misure limitative (sospensione o revoca) a seconda della gravità della violazione.

In ragione della particolarità dell'iniziativa commerciale, l'Amministrazione potrà prevedere nel bando ulteriori requisiti specifici di accesso per gli organizzatori, che tengano in considerazione, ad esempio, la professionalità acquisita nel campo dell'organizzazione di eventi.

14.10 - Il soggetto concessionario dell'organizzazione della mostra-mercato:

- rappresenta il referente unico dell'Amministrazione per l'organizzazione e lo svolgimento della mostra-mercato ad esso affidata e delle eventuali iniziative complementari ed accessorie; si relaziona con gli uffici ed i servizi dell'Amministrazione;
- organizza e gestisce la mostra-mercato in conformità al progetto presentato e/o ai contenuti della convenzione sottoscritta con l'Amministrazione;
- provvede all'assegnazione degli spazi avendo cura di ammettere gli operatori nei limiti e secondo le modalità indicate nel progetto presentato;
- è responsabile delle forniture funzionali al corretto svolgimento della mostra-mercato;
- deve porre in essere tutte le misure di mitigazione e contenimento dei rischi previste nel piano di sicurezza della Fiera;
- controlla che vengano rispettate le norme inerenti alla vendita dei prodotti nuovi e usati e, qualora individui operatori "non regolari", dispone l'immediato allontanamento degli stessi;
- informa gli operatori degli obblighi sulla corretta conduzione del posteggio;
- dispone gli spazi espositivi secondo le indicazioni ricevute all'approvazione del progetto, volte a garantire la pubblica sicurezza, il passaggio di mezzi di soccorso, il transito per i disabili, gli ingressi nelle attività commerciali e nelle abitazioni;
- deve ripristinare lo stato dei luoghi al termine della mostra-mercato, secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio comunale competente;
- provvede al pagamento di quanto dovuto per l'occupazione di suolo pubblico ed ogni altro onere di gestione e di corretto funzionamento, fatta salva la concessione di eventuali esenzioni, entro i termini e con modalità previsti dalla convenzione;
- provvede alla copertura assicurativa RCT per eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico e alle proprietà di terzi;
- al termine della manifestazione predisporre e inoltra al Comune di Russi il Bilancio di gestione della mostra mercato. Il bilancio consuntivo della gestione riporta il dettaglio delle spese sostenute per la gestione e le attività promozionali e delle entrate ed è accompagnato da una relazione atta ad illustrare l'attività svolta, le prospettive e le iniziative che si intendono adottare,

anche al fine di ovviare a eventuali problematiche riscontrate e le ipotesi di miglioramento. Il Comune di Russi non si fa carico di alcun onere derivante da passività emerse, anche se dovute a spese straordinarie e impreviste.

Il soggetto gestore avrà a disposizione l'area per l'organizzazione e lo svolgimento della mostra-mercato per il periodo indicato nella convenzione sottoscritta.

14.11 - Sono ammessi a partecipare alla mostra-mercato in qualità di operatore:

- commercianti su aree pubbliche in possesso dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante o con posteggio;
- commercianti in sede fissa;
- hobbisti così come definiti all'art. 7 bis della L.R. 12/1999 e ss.mm.ii.: operatori non professionali del commercio che, non essendo in possesso di un'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, vendono, barattano, propongono ed espongono in modo saltuario ed occasionale merci di modico valore;
- operatori non professionali che mettono in vendita oggetti propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento (ex riuso);
- creativi delle Opere dell'Ingegno OPI (coloro che vendono solo cose realizzate grazie al loro ingegno a valenza artistica e/o innovativa);
- artigiani (coloro che, regolarmente iscritti all'Albo delle imprese artigiane, vendono cose fatte a mano, anche artistiche ma non OPI);
- associazioni del volontariato, enti non commerciali che si organizzano per il raggiungimento di scopi di natura ideale, solidale o di utilità sociale (culturali, ricreativi, sociali, ambientali, assistenziali, sportivi, ecc.).

14.12 - Gli operatori ammessi a partecipare devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle normative specifiche riferite alla loro categoria. È compito dell'organizzatore verificarne la corretta sussistenza. Gli operatori devono svolgere la propria attività rispettando le specifiche norme di settore (ad esempio, regolarità contributiva per i commercianti su area pubblica e per gli artigiani, tesserino per gli hobbisti, autocertificazione per la produzione di opere del proprio ingegno, ecc.).

L'organizzatore assume tutte le responsabilità verso i terzi o cose derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito dell'area della manifestazione e/o nell'occupazione dello spazio assegnato.

14.13 - L'occupazione dei posteggi da parte degli operatori resta subordinata al rispetto dei seguenti divieti:

- di occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella assegnata, anche con depositi, tende o merci appese. I marciapiedi retrostanti devono sempre essere lasciati completamente sgombri;

- di tenere comportamenti che possano offendere con atti, parole, urla, schiamazzi e gesti comunque inconsulti, i clienti, gli altri operatori o le forze preposte alla sorveglianza sulla regolarità dello svolgimento del mercato;
- di utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi per l'ascolto di musica e la dimostrazione di oggetti sonori, sempre che il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi;
- di ogni forma di illustrazione della merce con grida, clamori, mezzi sonori o con il sistema dell'incanto. È vietato altresì il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte o con pacchi sorpresa;
- di accensione fuochi;
- di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento del suolo pubblico, nonché degli eventuali arredi e piante presenti.

14.14 - L'occupazione dei posteggi resta subordinata al rispetto dei seguenti obblighi:

- di mantenere in ordine lo spazio occupato e di contenere eventuali rifiuti in appositi sacchi, differenziandoli per tipologia, ove previsto, per evitarne la dispersione e di provvedere al corretto conferimento;
- di agevolare sempre il transito dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
- di esporre in modo ben visibile al pubblico e agli organi addetti al controllo il tesserino di hobbista, ovvero esibire l'autorizzazione/SCIA, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza;
- di limitare al minimo necessario le manovre di entrata ed uscita dal posteggio e/o l'accensione del motore del veicolo durante l'orario di svolgimento della mostra-mercato.

14.15 - Agli operatori è fatto divieto di vendita, scambio ed esposizione, delle seguenti tipologie di beni:

- oggetti di antiquariato sottoposti a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali;
- animali;
- prodotti alimentari, anche se confezionati all'origine, salvo operatori professionali del commercio;
- sementi;
- strumenti da punta, da taglio, armi come definiti dall'art. 80 del Regolamento di esecuzione del TULPS (R.D. 635/1940);
- particolari oggetti (o loro specifiche caratteristiche) che potranno essere stabiliti nella convenzione sulla base delle indicazioni dell'Amministrazione interessata (ad esempio, in merito al limite del loro valore);

- oggetti che si richiamino direttamente all'apologia dell'ideologia fascista o nazista, ai suoi propri linguaggi e rituali, alla sua simbologia, o che esibiscano o praticino forme di discriminazione non rispettando l'art. 3 della Costituzione. L'inosservanza costituisce causa di allontanamento dell'operatore dalla mostra-mercato.

Altre esclusioni potranno essere inserite nella convenzione.

CAPITOLO 3

SPETTACOLI VIAGGIANTI

Art. 15 - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

15.1 - Le concessioni di aree comunali per la realizzazione di un parco di divertimento all'interno della Fira di Sett Dular sono disciplinate, oltre che dalla legge 18/03/1968 n. 337 e ss.mm.ii. e dal D.M. 18 maggio 2007, dalle norme del presente Regolamento, che sostituiscono le disposizioni previste nel precedente Regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 15 del 20/03/2009 solo all'interno del contesto della Fira di Sett Dular.

15.2 - Il D.M. 18 maggio 2007 definisce il parco di divertimento come un *“complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni”*.

15.3 - Il parco di divertimento della Fiera è atipico poiché il posizionamento delle attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondenti alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 viene inserito all'interno del tessuto urbano nel perimetro della Fiera con modalità diffusa. Questa caratteristica peculiare della manifestazione comporta la costituzione di un parco che non è riconducibile alle caratteristiche definite per il parco di divertimento dal D.M. 18 maggio 2007.

15.4 - Per attività di spettacolo viaggiante ai sensi del D.M. 18 maggio 2007 si intendono *“attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337”*;

15.5 - Le attrazioni sono suddivise secondo i gruppi disciplinati dalla L. n. 337 del 18/03/1968 e ss.mm.ii.:

- piccole attrazioni;
- medie attrazioni;
- grandi attrazioni.

La localizzazione e le dimensioni degli spazi dedicati al parco di divertimento sono riportate nella planimetria allegata al “Progetto Fiera”.

La Giunta Comunale approva l'organico annuale mediante delibera contestualmente all'approvazione del “Progetto Fiera” e può disporre modalità organizzative e di assetto del parco di divertimento anche in deroga alle disposizioni di cui al presente Capitolo, qualora si renda necessario in relazione alla funzionalità dell'allestimento del parco o per altri motivi contingenti. Le disposizioni organizzative e di assetto del parco sono considerate valide per la sola annualità in cui

sono state stabilite.

Art. 16 - CONCESSIONE AREE PER GLI SPETTACOLI VIAGGIANTI

16.1 - L'autorizzazione per la concessione dell'area, l'installazione dell'attrazione e l'esercizio dell'attività all'interno del parco di divertimento della Fiera è rilasciata dal Comune ad ogni singolo esercente al quale la domanda è stata accolta, purché in regola con tutte le disposizioni che disciplinano la materia, ivi compresa la licenza di esercizio di cui all'art. 69 del R.D. n. 773 del 18/06/1931 (T.U.L.P.S.) e ss.mm.ii., del D.P.R. 616/77 e ss.mm.ii. ed in regola con le norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante di cui al D.M. 18 maggio 2007 e ss.mm.ii.

16.2 - L'installazione delle attrazioni deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia.

16.3 - Qualora, per motivi di pubblico interesse, all'atto dell'impianto non fosse possibile mantenere la concessione dell'area per l'installazione e l'esercizio dell'attrazione, il Comune si riserva il diritto insindacabile di revocare l'autorizzazione o di differirla, fatta salva la possibilità di reperire altra area, mediante preavviso, senza che l'impresa concessionaria possa opporre nulla in contrario o chiedere indennità di sorta.

16.4 - Compatibilmente con la disponibilità dell'area, a richiesta motivata e documentata dell'impresa concessionaria, mediante preavviso di 15 giorni, il Comune si riserva la facoltà di differire il periodo della concessione.

16.5 - In mancanza di aree pubbliche o in alcuni casi in aggiunta, possono essere utilizzate aree private per la definizione dell'assetto del parco di divertimento della Fiera. La disponibilità delle aree per l'organizzazione del parco di divertimento deve essere formalizzata con appositi atti che definiscano i termini e le condizioni per la concessione temporanea degli spazi privati al Comune.

Art. 17 - ORGANIZZAZIONE DEL PARCO DI DIVERTIMENTO

17.1 - All'interno del "Progetto Fiera" deliberato dalla Giunta Comunale, sono stabiliti, oltre alla localizzazione e le dimensioni degli spazi dedicati al parco di divertimento:

- la data d'inizio e di cessazione del parco di divertimento;
- gli orari quotidiani di apertura e di chiusura del parco;
- il numero e la tipologia delle attrazioni ammesse per l'anno in corso;
- le necessità logistiche circa la collocazione delle attrazioni, dei cariaggi e delle carovane di abitazione per gli operatori ammessi al parco.

Indipendentemente dalla durata del parco di divertimento l'Amministrazione può stabilire le date a partire dalle quali ciascun esercente deve, pena la perdita del posto e dei diritti preferenziali per l'anno in corso, aver provveduto obbligatoriamente all'installazione dell'attrazione con la quale è stato ammesso al parco ed effettuato il collaudo.

Art. 18 - PRESENTAZIONE DOMANDE

18.1 - Gli operatori che intendono partecipare alla Sagra devono presentare domanda in modalità esclusivamente telematica entro il 31 maggio, tenendo presente che, ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, l'avvio del procedimento decorrerà comunque dal 90° giorno antecedente l'inizio della manifestazione.

All'interno della domanda devono essere specificati e dichiarati:

- generalità complete e codice fiscale del richiedente;
- dati relativi all'impresa di cui il richiedente è titolare/legale rappresentante, comprensivi di codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione alla Camera di Commercio;
- tipo di attrazione che si intende installare (denominazione come riportata nell'elenco aggiornato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337);
- misure di ingombro dell'attrazione comprensive di eventuali pedane o appendici di servizio;
- numero e misure di ingombro delle carovane/abitazioni e carri per il trasporto;
- per le rotonde premio e tiri vari deve essere indicato specificamente il gioco svolto (lancio degli anelli, di palline o altro);
- verbale collaudo statico a firma di tecnico abilitato, in corso di validità nel periodo di svolgimento della Sagra (c.d. collaudo annuale). Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, la scadenza del certificato di collaudo statico fosse antecedente al termine della Sagra, copia del certificato di collaudo in corso di validità per il periodo della manifestazione deve essere trasmessa obbligatoriamente prima del rilascio dell'autorizzazione;
- copia del certificato di assicurazione per danni contro terzi in corso di validità, con scadenza uguale o successiva al termine della Sagra e relativa quietanza di pagamento. Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda la scadenza dell'assicurazione fosse antecedente al termine della Sagra, copia dell'assicurazione in corso di validità per il periodo della manifestazione deve essere trasmessa obbligatoriamente prima del rilascio dell'autorizzazione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'anzianità di partecipazione alla manifestazione "Fira di Sett Dular" redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000;
- recapito telefonico e domicilio elettronico (PEC e email) del richiedente gestore dell'attrazione o dell'impresa di cui è titolare o legale rappresentante;
- documentazione fotografica inerente all'attrazione per cui si presenta la domanda.

Alla domanda deve inoltre essere allegata copia della licenza rilasciata dal Comune di residenza ai sensi dell'art. 69 del R.D. 18/6/1931 n. 773 e ss.mm.ii. (T.U.L.P.S.) e dell'art. 19 del D.P.R. 616/1977 e ss.mm.ii.

18.2 - Le domande presentate oltre il termine perentorio previsto non saranno prese in considerazione risultando come non presentate.

18.3 - In seguito all'accoglimento della domanda deve essere presentata la seguente documentazione, obbligatoria e indispensabile ai fini del rilascio dell'autorizzazione:

- certificato e collaudo di regolare esecuzione del montaggio e del fissaggio a terra dell'attrazione redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 6 del D.M. 18/05/2007 e ss.mm.ii. o dal gestore dell'attrazione, qualora in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 comma 3 del DM 18 maggio 2007;
- attestazione versamento della somma "Contributo Fiera" di cui all'Art. 36;
- attestazione versamento della somma inerente alla concessione di suolo pubblico;
- certificato di prevenzione incendi nei casi previsti dalla legge;
- documentazione inerente all'impianto elettrico:
 - a) progetto di dimensionamento linea di alimentazione da quadro di arrivo fornitura a quadro giostra;
 - b) valutazione del rischio dovuto al fulmine;
 - c) dichiarazione di conformità (DICO) della giostra;
 - d) DICO della linea di alimentazione;
 - e) Collaudo della linea di alimentazione;

Art. 19 - CRITERI DI CONCESSIONE/ANZIANITÀ

19.1 - Per la concessione delle aree, fermo restando quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968 n. 337 (elenco aree comunali disponibili per l'installazione), l'Amministrazione valuta in ordine preferenziale i seguenti requisiti:

- qualifica di "frequentatore abituale" di cui all'Art. 19.2;
- numero di presenze alla Sagra (anzianità di piazza);
- numero di anni di presentazione della domanda.

In condizioni di parità, relativamente ai requisiti sopra elencati, vengono presi in esame dall'Amministrazione, per la selezione dell'attrazione da inserire nel parco di divertimento, i seguenti criteri:

- dimensione dell'attrazione in relazione agli spazi disponibili;
- peculiarità nella funzionalità, attrattività e spettacolarità dello spettacolo viaggiante.

Valutati i requisiti di cui sopra vengono redatte n. 3 graduatorie, una per ogni gruppo di attrazioni (piccole, medie e grandi attrazioni) di cui all'"elenco delle attività spettacolari" approvato con D.M. del 23/04/1969 e successivi aggiornamenti, così come previsto dall'art. 4 della Legge 18/03/1968 n. 337.

19.2 - La qualifica di "frequentatore abituale" è attribuita all' esercente che sia stato autorizzato alla partecipazione alla Fiera con la qualifica di "AVENTE DIRITTO" ai sensi della normativa precedente

e del “Nuovo regolamento sulle concessioni di aree comunali per l’esercizio degli spettacoli viaggianti e dei circhi equestri” approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 20/03/2009.

La qualifica di “frequentatore abituale” è legata all’attrazione con cui il titolare ha ottenuto la qualifica stessa. Non è possibile da parte di un “frequentatore abituale” presentarsi alla Sagra con un’altra attrazione senza contestualmente perdere la qualifica di “frequentatore abituale”.

Per sostituire l’attrazione e mantenere comunque la qualifica di “frequentatore abituale” da parte del titolare è necessaria la procedura definitiva di riconversione di cui all’Art. 24 oppure la procedura di sostituzione temporanea di cui all’Art. 23.

19.3 - L’esercente frequentatore abituale che presenta domanda di partecipazione e non viene inserito nell’organico del parco non perde la qualifica di frequentatore abituale.

19.4 - L’esercente che ha precedentemente ottenuto la qualifica di “frequentatore abituale” ha la possibilità di partecipare ad ogni edizione della Fiera mentre il titolare dell’attrazione che non è qualificato come “frequentatore abituale” può partecipare solo a 2 edizioni della Fiera consecutive.

Art. 20 - RILASCIO AUTORIZZAZIONE

20.1 - L’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante è consentito esclusivamente a seguito del rilascio da parte dell’Amministrazione della relativa autorizzazione ai sensi dell’art. 69 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e ss.mm.ii.

20.2 - L’autorizzazione di cui al punto precedente viene rilasciata previa verifica della documentazione di cui all’Art. 18.3.

Art. 21 - ASPETTATIVA E ASSENZE

21.1 - Il “frequentatore abituale” che non presenta domanda di partecipazione nei modi e nei tempi previsti dall’Art. 18 del presente Regolamento perde la qualifica di “frequentatore abituale” di cui all’Art. 19.2.

Gli operatori che senza giustificato motivo, in seguito all’accoglimento della loro domanda di partecipazione:

- abbandonino il parco prima del tempo stabilito;
- non completino nei tempi stabiliti la procedura amministrativa di loro competenza necessaria per l’autorizzazione;
- risultino non aver provveduto ai pagamenti richiesti dal Comune;
- non partecipino di fatto alla manifestazione;

sono considerati come “assenti” e sono puniti con l’esclusione dalla partecipazione al parco di divertimento della Fiera di Sett Dular per l’anno successivo, con contestuale perdita della qualifica eventualmente acquisita di “frequentatore abituale” di cui all’Art. 19.2.

21.2 - Il “frequentatore abituale”, la cui domanda di partecipazione al parco è stata accolta, al fine di

esplicare la propria attività in un'altra località, può presentare istanza formale depositata in Comune entro il termine perentorio del 31 luglio, di non partecipare al medesimo con una o più attrazioni. Una nuova aspettativa potrà essere richiesta solo a far data dal 5° anno successivo all'anno della precedente concessione. La richiesta di aspettativa deve essere trasmessa al Comune obbligatoriamente tramite posta certificata e deve avere riportato come oggetto: "RICHIESTA DI ASPETTATIVA".

21.3 - Decorso il termine sopra descritto del 31 luglio, il frequentatore abituale la cui domanda di partecipazione al parco è stata accolta può, esclusivamente per giustificati e documentati motivi di forza maggiore ritenuti validi dal Comune e previa istanza formale trasmessa via PEC, chiedere di non partecipare al Parco o di limitare le attrazioni già inserite in organico preservando la qualifica di frequentatore abituale. A tal fine si intendono per "motivi di forza maggiore" esclusivamente le gravi problematiche connesse alla salute del concessionario, della famiglia del medesimo ed i rilevanti guasti dell'attrazione che ne impediscano il funzionamento in condizioni di sicurezza nei giorni della manifestazione. La motivazione per cui si comunica l'assenza deve essere documentata in fase di trasmissione dell'istanza formale.

21.4 - L'assenza per aspettativa e per motivi di forza maggiore di cui ai punti 21.2 e 21.3 non comporta la decadenza della qualifica di "frequentatore abituale".

21.5 - Fatti salvo i casi di cui ai punti 21.2 e 21.3 del presente articolo e di cui all'Art 19.3 ogni assenza del "frequentatore abituale" comporta la decadenza della suddetta qualifica.

Art. 22 - ATTRAZIONE DI NOVITÀ

22.1 - È facoltà dell'Amministrazione rilasciare una o più autorizzazioni all'esercizio di attrazioni che rappresentino una novità per l'organico del Parco di divertimento della Fiera, in deroga a quanto previsto dall'Art. 19 del presente Regolamento.

È considerata "attrazione di novità" un'attrazione che non sia mai stata presente nel parco divertimenti in oggetto, che sia di recente produzione e che si distingua sotto il profilo delle "novità" e che sia quindi peculiare nella sua funzionalità e spettacolarità.

All'attrazione di novità verrà rilasciata un'autorizzazione "UNA TANTUM".

22.2 - In caso di necessità, ai fini di una funzionale organizzazione del parco di divertimento della Fiera, qualora non sia disponibile un'attrazione di novità avente dimensioni idonee agli spazi previsti può essere rilasciata un'autorizzazione "UNA TANTUM" al titolare di un'altra attrazione nel gruppo "grandi attrazioni" che abbia presentato domanda di partecipazione a condizione che:

1. le dimensioni siano conciliabili con gli spazi destinati all'attrazione novità nella fase di progettazione annuale del parco di divertimento;
2. non vi sia presente per l'anno in corso un'attrazione di tipologia identica.

Qualora alle condizioni suddette non sia possibile rilasciare autorizzazione ad un'attrazione appartenente al gruppo "grandi attrazioni", si potrà procedere, sempre nel rispetto delle condizioni

sopra indicate ai punti 1 e 2, a rilasciare autorizzazione “UNA TANTUM” ad un’attrazione in graduatoria appartenente ai seguenti gruppi con l’ordine di priorità indicato:

- medie attrazioni;
- piccole attrazioni.

22.3 - L’autorizzazione rilasciata all’attrazione novità o ad altra attrazione di cui al punto 22.2 dovrà indicare espressamente la dicitura “UNA TANTUM”.

22.4 - Le autorizzazioni “UNA TANTUM” possono essere rilasciate anche in deroga a quanto previsto dall’Art. 19.4.

22.5 - Le presenze maturate con autorizzazioni UNA TANTUM che siano state rilasciate all’interno del contesto della Fira di Sett Dulur ai sensi della normativa precedente e del “*Nuovo regolamento sulle concessioni di aree comunali per l’esercizio degli spettacoli viaggianti e dei circhi equestri*” approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 20/03/2009, non sono ritenute utili ai fini dell’ottenimento della qualifica di “frequentatore abituale”.

22.6 - Per le attrazioni qualificate nel primo punto del presente articolo come “attrazione di novità” il termine perentorio di 4 mesi per la presentazione della domanda di cui all’Art. 18.1, è ridotto a 1 mese.

Art. 23 - SOSTITUZIONE DELLE ATTRAZIONI

23.1 - L’operatore inserito nell’organico del Parco che ne ha la necessità può presentare richiesta per la sostituzione di un’attrazione per una determinata edizione della Sagra.

Tale richiesta deve essere presentata entro 60 giorni dall’apertura del Parco tramite posta elettronica certificata (PEC) e deve contenere tutte le informazioni e gli elementi di cui all’Art. 18.1 inerenti alla giostra in sostituzione.

L’Amministrazione valuterà la richiesta sulla base dei seguenti parametri:

- l’attrazione che si intende inserire non deve essere identica o simile ad altre attrazioni inserite nel Parco;
- l’attrazione che si intende inserire non deve avere dimensioni superiori a quella precedente;
- rispetto a quella da sostituire, l’attrazione in sostituzione deve essere di livello superiore, o almeno comparabile, sotto il profilo della spettacolarità e dell’attrattività.

La sostituzione dell’attrazione non comporta la decadenza della qualifica di “frequentatore abituale” e può essere chiesta solo una volta ogni 5 anni.

La richiesta di sostituzione deve essere trasmessa al Comune obbligatoriamente tramite posta certificata e deve avere riportato come oggetto: “RICHIESTA DI SOSTITUZIONE”.

23.2 - L’operatore che sostituisce la propria attrazione senza preventiva autorizzazione da parte del Comune perde il diritto di partecipazione al Parco divertimento per l’anno in corso e per l’anno successivo con la contestuale perdita della qualifica di “frequentatore abituale” eventualmente

acquisita in precedenza.

23.3 - È possibile modificare la superficie di ingombro dell'attrazione già autorizzata per giustificati motivi tecnici riconosciuti come validi dall'Amministrazione, sempre che non ne risulti danneggiata l'attività delle attrazioni limitrofe.

Art. 24 - RICONVERSIONE DELLE ATTRAZIONI

24.1 - Il titolare dell'attrazione qualificato come "frequentatore abituale" ai sensi dell'Art. 19.2 ha facoltà di richiedere la riconversione (sostituzione definitiva) dell'attrazione legata alla qualifica stessa.

È consentita la riconversione dell'attrazione alle seguenti condizioni e criteri:

- non deve essere identica ad altre gestite da frequentatori abituali e se ne deve distinguere sostanzialmente: non sono causa di distinzione semplici variazioni di particolari;
- non deve avere dimensioni superiori all'attrazione precedente e deve appartenere allo stesso gruppo di cui alla Legge n. 337 del 18/03/1968 (piccole attrazioni, medie attrazioni, grandi attrazioni);
- la riconversione è consentita solamente alle Ditte in possesso della qualifica di "frequentatori abituali";
- l'attrazione che si propone in sostituzione definitiva, che può essere anche della stessa tipologia di quella che si vuole sostituire, deve essere di livello superiore, o almeno comparabile, sotto il profilo della spettacolarità e dell'attrattività, rispetto all'attrazione da riconvertire.

24.2 - Il gestore dell'attrazione riconvertita mantiene l'anzianità acquisita con la precedente attrazione e la qualifica di "frequentatore abituale".

24.3 - Qualora vi siano due o più domande di riconversione per la stessa tipologia di attrazione i criteri di concessione sono quelli indicati dall'Art. 19.

24.4 - La riconversione è accolta con provvedimento espresso da parte del Responsabile dell'Ufficio competente.

Art. 25 - SUBINGRESSO E SUCCESSIONI

Il subingresso nella titolarità di un'attrazione per causa di morte, infermità, grave malattia, rinuncia dell'attività o per atto tra vivi comporta al subentrante il riconoscimento del numero di presenze ottenute dal precedente titolare e dell'eventuale qualifica di frequentatore abituale in capo al precedente titolare ai fini della valutazione dei criteri di concessione di cui all'Art. 19, purché sia provato l'effettivo trapasso dell'attività formalizzato da apposito provvedimento notarile.

In caso di subingresso mediante atto tra vivi, il subentrante può presentare richiesta di conversione per l'attrazione di cui è divenuto titolare, precedentemente legata all'esercente qualificato come "frequentatore abituale", solo dopo 2 anni dall'entrata in possesso della titolarità.

Art. 26 - OBBLIGHI DEL GESTORE

26.1 - È fatto divieto:

- di accedere all'area destinata alle attrazioni per il montaggio prima della data e orari stabiliti all'interno del provvedimento che disciplina la viabilità e il traffico veicolare nel contesto della Fiera, salva apposita autorizzazione;
- di smontare anche piccole parti dell'attrazione prima del termine della manifestazione, o apportare modifiche alla struttura della stessa, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- di offrire animali in premio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della Legge Regionale n. 5/2005;
- di installare attrazioni o giochi diversi da quelli autorizzati;
- di occupare spazi diversi da quelli assegnati e installare le attrezzature durante il periodo di funzionamento delle attività, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- di abbandonare il posteggio assegnato prima del termine delle attività della Sagra;
- di effettuare qualsiasi forma di sub-concessione o di associazione ai fini gestionali.

26.2 - I titolari dell'autorizzazione sono tenuti a:

- gestire direttamente l'attrazione, eventualmente coadiuvati da un componente ultrasedicenne appartenente al nucleo familiare del titolare, essendo vietata ogni forma di sub-concessione. In caso di violazione della presente disposizione, l'autorizzazione sarà revocata e tanto il concessionario che il sub-concessionario verranno esclusi per l'anno successivo dalla possibilità di partecipare alla Sagra con perdita della qualifica di "frequentatore abituale" eventualmente acquisita;
- salvo casi di forza maggiore, rispettare gli orari di apertura e chiusura delle attrazioni definiti dall'Amministrazione Comunale;
- osservare gli ordini e le disposizioni scritte o verbali impartiti dai competenti uffici comunali e dagli organi di vigilanza;
- esibire l'atto autorizzativo e gli altri documenti richiesti dalla Polizia Locale e dagli organi di controllo preposti;
- mantenere la massima pulizia e decoro ove sostino le attrazioni, le carovane e i carri di trasporto;
- provvedere a proprie spese all'allacciamento elettrico delle attrazioni, delle carovane e relative pertinenze, previo apposito contratto da stipularsi con l'Azienda preposta;
- esporre al pubblico il prezzo praticato che non potrà essere modificato per tutta la durata della Sagra;
- rispettare scrupolosamente i tempi e le modalità di rimozione delle attrazioni impartite dall'Amministrazione, ripristinando tempestivamente a propria cura e spese e a perfetta regola

d'arte l'area data in concessione;

- sistemare le carovane-abitazioni, i carriaggi, i carri attrezzi e i mezzi in genere nelle zone espressamente individuate dall'Amministrazione Comunale;
- garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie all'interno della struttura e delle pertinenze (serragli, carovane, ecc.);
- garantire la sicurezza dei frequentatori, ottemperando integralmente alle eventuali prescrizioni della Commissione Comunale di Vigilanza e di altri organi competenti;
- mantenere completamente aperte e illuminate le proprie attrazioni durante gli orari di esercizio;
- presentare sempre le proprie attrazioni in condizioni di decoro e sicurezza;
- provvedere all'installazione delle proprie attrazioni ammesse al parco di divertimento per l'anno in corso, alla presenza di un appartenente al corpo di Polizia Locale e nel rispetto del luogo, confini e altre condizioni indicate dai componenti del corpo medesimo e definite all'interno del "Progetto Fiera";
- occuparsi della fornitura e messa in posa di idonei passacavi in caso di attraversamenti stradali di cavi elettrici e nei casi in cui risulti necessario per la pubblica sicurezza;
- provvedere alla corretta installazione a norma di legge dei contatori per gli allacci temporanei alla corrente elettrica necessari per il funzionamento dell'attrazione.

Il gestore dell'attrazione e titolare della relativa autorizzazione sarà responsabile di tutto quanto concerne l'impianto e l'esercizio dell'attrazione (norme igienico-sanitarie, sicurezza dell'esercizio, ecc.), esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danno e molestia alla persona e cose che possano derivare dall'esercizio della propria attività indipendentemente dalla concessione rilasciata.

26.3 - Il mancato esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante durante le giornate definite dall'Amministrazione è considerato come assenza ai sensi dell'Art. 21.5 per i "frequentatori abituali" e al fine del calcolo delle presenze di cui all'Art. 19.1.

26.4 - I titolari degli spettacoli viaggianti che sono stati ammessi alla Fiera sono tenuti ad effettuare i versamenti dovuti per l'occupazione di suolo pubblico e a titolo di rimborso spese per l'allestimento Sagra ("Contributo Fiera") entro il 31 agosto. La quietanza di pagamento è titolo per l'accesso alla Fiera. Il mancato rispetto dei termini indicati equivarrà a rinuncia alla domanda di partecipazione alla Sagra per l'anno in corso.

Art. 27 - CAROVANE E CARRI DI TRASPORTO

27.1 - La sistemazione delle carovane di abitazione e trasporto può avvenire esclusivamente nell'ubicazione stabilita dal Comune e secondo le disposizioni impartite dal Corpo di Polizia Locale mediante apposita ordinanza.

27.2 - È fatto assoluto divieto di sistemare, anche temporaneamente, nelle adiacenze del parco di divertimento e dell'area individuata per la sistemazione delle carovane, mezzi riconducibili a persone estranee al parco stesso.

Art. 28 - EMISSIONI SONORE

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni concernenti l'uso degli impianti di amplificazione di suoni e rumori in dotazione alla propria attrazione di spettacolo viaggiante.

Le emissioni sonore devono essere sempre contenute nei limiti previsti dalla vigente normativa, nonché nei limiti previsti dalle vigenti norme di carattere nazionale, regionale e comunale, e comunque non devono mai arrecare disturbo alla quiete pubblica.

CAPITOLO 4

STAND GASTRONOMICI, ESPOSITORI, HOBBISTI E ARTIGIANATO ARTISTICO

Art. 29 - ESPOSITORI

29.1 - L'Amministrazione può destinare spazi ai c.d. "espositori" i quali, a seguito della presentazione della relativa richiesta, nel rispetto della vigente normativa in materia di commercio e a seguito di relativa concessione, occupano il suolo pubblico assegnato.

Gli espositori che vogliono essere ammessi alla Sagra devono fare domanda di partecipazione tramite PEC entro il 15 agosto, comunicando le misure di ingombro dello stand comprensive di eventuali pedane o appendici di servizio e l'eventuale necessità di allaccio alla corrente elettrica.

Gli espositori che sono ammessi alla Fiera sono elencati all'interno del "Progetto Fiera".

29.2 - Gli espositori che vogliono installare punti luminosi all'interno degli spazi assegnati devono indicare la potenza energetica necessaria al funzionamento dei propri impianti al momento della presentazione della domanda.

Gli impianti devono essere installati a regola d'arte a cura e spese degli interessati.

29.3 - Sono a carico degli espositori i lavori e le spese di sistemazione dei posteggi, nonché il trasporto e scarico dei materiali occorrenti e delle merci da esporre. Gli allestimenti dei posteggi devono essere dimensionalmente conformi a quanto definito all'interno del "Progetto Fiera" e devono rispettare le norme di sicurezza e di igiene vigenti.

29.4 - È vietato occupare spazi, anche aerei (tende di copertura), non assegnati.

29.4 - L'espositore è obbligato a riconsegnare il posteggio nello stato in cui gli è stato affidato. Gli eventuali danneggiamenti al patrimonio comunale devono essere risarciti, come previsto all'Art. 5.3.

29.5 - L'accesso dei mezzi per le operazioni di carico e scarico è consentito sino alla mezz'ora antecedente agli orari di inizio di cui all'Art. 5.1, riportati all'interno del Progetto Fiera.

29.6 - All'interno del perimetro della Fiera non è consentito il transito degli automezzi i quali, effettuate le operazioni di carico e scarico, potranno essere posizionati alle spalle dei banchi se ricadenti all'interno dello spazio assegnato o dovranno essere parcheggiati altrove a propria cura e spese.

29.7 - Non è ammesso da parte degli operatori delle associazioni l'utilizzo di generatori di corrente elettrica per lo svolgimento della propria attività all'interno della Fiera.

29.8 - Gli espositori che sono stati ammessi alla Fiera devono effettuare i versamenti dovuti per l'occupazione del suolo pubblico e quelli relativi al "Contributo Fiera" in seguito all'assegnazione del posteggio, nei modi e nei termini indicati nel "Progetto Fiera" dell'anno in corso. Le quietanze di pagamento costituiscono titolo per l'accesso alla Fiera.

29.9 - L'Amministrazione Comunale ha facoltà di modificare annualmente le modalità di

coordinamento e di gestione dei posteggi in concessione agli espositori di cui al presente articolo (ad esempio in caso di affidamento a terzi del servizio di gestione dell'area espositiva della Fiera) mediante l'approvazione, con delibera di Giunta, delle nuove condizioni di gestione inserite all'interno del "Progetto Fiera".

Art. 30 - PROMOZIONE ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI

30.1 - L'Amministrazione può destinare spazi alle associazioni culturali, sportive o di volontariato senza scopo di lucro per l'esposizione di materiale pubblicitario e la promozione della propria attività.

30.2 - Le associazioni che vogliono essere ammesse alla Sagra devono fare domanda di partecipazione tramite PEC entro il 15 agosto, comunicando le misure di ingombro dello stand comprensive di eventuali pedane o appendici di servizio, l'eventuale necessità di allaccio alla corrente elettrica, nonché eventuali e particolari necessità inerenti al transito veicolare all'interno del perimetro della Fiera.

Le associazioni che sono ammesse alla Fiera sono elencate all'interno del "Progetto Fiera".

30.3 - Le associazioni che vogliono installare punti luminosi all'interno degli spazi a loro assegnati devono indicare la potenza energetica necessaria al funzionamento dei propri impianti al momento della presentazione della domanda.

Gli impianti devono essere installati a regola d'arte a cura e spese degli interessati.

Il posizionamento e l'installazione della linea elettrica all'interno del proprio spazio assegnato devono essere eseguiti a norma di legge.

Non è ammesso da parte degli operatori delle associazioni l'utilizzo di generatori di corrente elettrica per lo svolgimento della propria attività all'interno della Fiera.

30.4 - Sono a carico delle associazioni i lavori e le spese di sistemazione dei posteggi, nonché il trasporto e scarico dei materiali occorrenti e del materiale da esporre. Gli allestimenti dei posteggi devono essere dimensionalmente conformi a quanto definito all'interno del "Progetto Fiera", e devono rispettare le norme di sicurezza e di igiene vigenti.

30.5 - È vietato occupare spazi, anche aerei (tende di copertura), non assegnati.

30.6 - L'associazione è obbligata a riconsegnare il posteggio nello stato in cui le è affidato. Gli eventuali danneggiamenti al patrimonio comunale devono essere risarciti, come previsto all'Art. 5.3.

30.7 - L'accesso dei mezzi per le operazioni di carico e scarico è consentito sino alla mezz'ora antecedente agli orari di inizio di cui all'Art. 5.1, riportati all'interno del Progetto Fiera.

30.8 - All'interno dell'area della Sagra non è consentito il transito degli automezzi i quali, effettuate le operazioni di carico e scarico, potranno essere posizionati alle spalle dei banchi se ricadenti all'interno dello spazio assegnato o dovranno essere parcheggiati altrove a propria cura e spese.

Art. 31 - HOBBISTI ED ESPOSIZIONE E VENDITA DI “OPERE DELL'INGEGNO”/“ARTIGIANATO ARTISTICO”

31.1 - L'Amministrazione Comunale può destinare spazi agli hobbisti e/o ai realizzatori di opere dell'ingegno e artigianato artistico.

Gli operatori del settore che vogliono essere ammessi alla Sagra devono fare domanda di partecipazione tramite PEC entro il 15 agosto, comunicando le misure di ingombro dello stand comprensive di eventuali pedane o appendici di servizio e l'eventuale necessità di allaccio alla corrente elettrica.

Gli spazi e le aree destinate agli hobbisti e all'esposizione/vendita di opere dell'ingegno/artigianato artistico sono definiti all'interno del “Progetto Fiera”.

31.2 - Gli hobbisti ammessi alla partecipazione della Fiera devono essere in possesso del tesserino identificativo rilasciato dal Comune di residenza mentre gli operatori dell'ingegno di carattere creativo non necessitano di alcun titolo autorizzativo ma devono presentare l'autocertificazione per la produzione di opere del proprio ingegno.

31.3 - Gli operatori che vogliono installare punti luminosi all'interno degli spazi assegnati devono indicare la potenza energetica necessaria al funzionamento dei propri impianti al momento della presentazione della domanda.

Gli impianti devono essere installati a regola d'arte a cura e spese degli interessati.

31.4 - Sono a carico degli operatori i lavori e le spese di sistemazione dei posteggi, nonché il trasporto e scarico dei materiali occorrenti e delle merci da esporre. Gli allestimenti dei posteggi devono essere dimensionalmente conformi a quanto definito all'interno del “Progetto Fiera” e devono rispettare le norme di sicurezza, antincendio e di igiene vigenti.

31.5 - È vietato occupare spazi, anche aerei (tende di copertura), non assegnati.

31.6 - L'operatore è obbligato a riconsegnare gli spazi ricevuti in concessione nello stato in cui gli sono stati affidati. Eventuali danneggiamenti al patrimonio comunale devono essere risarciti, come previsto all'Art. 5.3

31.7 - L'accesso dei mezzi per le operazioni di carico e scarico è consentito sino alla mezz'ora antecedente agli orari di inizio di cui all'Art. 5.1, riportati all'interno del Progetto Fiera.

31.8 - All'interno del perimetro della Fiera non è consentito il transito degli automezzi i quali, effettuate le operazioni di carico e scarico, devono essere parcheggiati altrove a propria cura e spese.

31.9 - Gli operatori che sono stati ammessi alla Fiera devono effettuare i versamenti dovuti per l'occupazione del suolo pubblico e quelli relativi al “Contributo Fiera” in seguito alla comunicazione di ammissione, nei modi e nei termini indicati nel “Progetto Fiera” dell'anno in corso. Le quietanze di pagamento costituiscono titolo per l'accesso alla Fiera.

31.10 - L'Amministrazione Comunale ha facoltà di modificare annualmente le modalità di

coordinamento e di gestione delle aree in concessione agli hobbisti e/o ai realizzatori di opere dell'ingegno e artigianato artistico di cui al presente articolo (ad esempio in caso di affidamento a terzi del servizio di gestione dell'area dedicata a questo tipo di attività della Fiera) mediante l'approvazione, con delibera di Giunta, delle nuove condizioni di gestione inserite all'interno del "Progetto Fiera".

Art. 32 - STAND GASTRONOMICI

32.1 - Le associazioni culturali, sportive o di volontariato senza scopo di lucro possono proporre all'Amministrazione l'installazione di stand gastronomici in spazi pubblici o privati. La domanda di partecipazione deve essere trasmessa telematicamente entro il termine del 30 giugno.

32.2 - L'ammissione delle associazioni che hanno fatto domanda di partecipazione alla Sagra mediante l'installazione di un proprio stand gastronomico viene concessa dalla Giunta Comunale, in contesto di approvazione del "Progetto Fiera".

La partecipazione alla manifestazione viene consentita esclusivamente ad associazioni che dimostrino all'interno della domanda:

- di essere presenti ed operanti nel territorio comunale;
- di impegnarsi a caratterizzare all'interno dello stand la propria finalità statutaria;
- di garantire il commercio di prodotti tipici romagnoli di qualità compresi i due cibi della tradizione russiana: bël-e-cöt e canèna che devono essere rigorosamente prodotti secondo i canoni della tradizione e i relativi disciplinari;
- di impegnarsi a presentare entro il 31 ottobre un consuntivo, che potrà essere reso pubblico, che espliciti la devoluzione degli utili;
- in caso in cui vengano utilizzate aree private per l'installazione dello stand, devono essere allegati alla domanda:
 1. planimetria catastale dell'area privata;
 2. documentazione che certifichi la disponibilità dell'area privata.

32.3 - Qualora le proposte presentate siano maggiori rispetto agli spazi disponibili sarà data precedenza alle associazioni con il maggior numero di presenze nelle precedenti edizioni della Fiera.

32.4 - Gli stand gastronomici sono soggetti al rispetto delle normative vigenti in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande e delle norme relative alla sicurezza.

32.5 - Le prescrizioni tecniche generali che devono rispettare gli stand gastronomici ammessi a partecipare alla Fiera sono di seguito elencate:

Impianti del gas

- è da privilegiarsi l'utilizzo di impianti fissi utilizzanti gas di rete e, se non disponibili, è consentito l'utilizzo di bombole contenente GPL in quantità massima stoccabile in bombole di

75 Kg complessivi;

- i collegamenti tra linea fissa e apparecchio possono avvenire con flessibili in acciaio o tubazioni in gomma, in corso di validità, di lunghezza massima pari a 2 m;
- dovrà essere presente una valvola generale e una valvola su ogni apparecchio: tali valvole dovranno essere opportunamente segnalate;
- le bombole possono essere sostituite esclusivamente da personale abilitato e formato con attestato relativo;
- le bombole devono distare dalle fonti di calore e rese inaccessibili al pubblico con transenne;
- le bombole vuote devono essere allontanate;
- gli apparecchi utilizzati dovranno essere muniti di dispositivi di interruzione di fiamma, termocoppie;
- le cucine di tipo fisso, dovranno rispondere alle normative D.M. 12/04/1996 e se di potenza superiore a 116 kW dovranno essere dotate di certificato di prevenzione incendi in corso di validità;
- le apparecchiature dovranno essere a marchio CE, in alternativa dovrà essere eseguita una verifica da parte di tecnico abilitato relativamente al rischio esplosione.

Impianto elettrico

- i corpi illuminanti devono essere posti a quota maggiore di 2,50 m;
- deve essere presente e segnalato pulsante di sgancio generale;
- non sono consentite prese multiple;
- i cavi non dovranno essere veicolo di incendio e non arrecare intralcio;
- devono essere presenti le luci di emergenza sia negli ambienti di lavoro sia nella zona clienti.

Estintori

- ogni stand deve avere un numero adeguato di estintori, indicativamente uno ogni 150 m² di sala e almeno uno in cucina ed uno a presidio delle bombole;
- gli estintori devono essere segnalati con apposito cartello o almeno visibili a distanza;
- gli estintori devono essere del tipo "a polvere" da 6 Kg o a CO₂ da 5 Kg in corso di validità.

Strutture portanti e tamponamenti

- le strutture portanti dovranno essere corredate di calcolo del costruttore, collaudo annuale e corretto montaggio, o collaudo eseguito da tecnico abilitato;
- i teli e i tamponamenti in genere dovranno essere di classe di reazione al fuoco non superiore alla classe 1, esclusivamente di classe 0 per le zone cottura.

Vie di esodo

- le vie di esodo devono essere indicate con apposita cartellonistica, tenute praticabili e sgombre e illuminate con luci di emergenza;
- i dislivelli dovranno essere opportunamente segnalati;
- i maniglioni, qualora presenti, dovranno essere del tipo marcato CE.

Addetti all'emergenza

- dovrà essere garantita la presenza costante di almeno un addetto al primo soccorso e di almeno un addetto alla lotta antincendio, con attestati di avvenuta formazione per rischio medio.

Art. 33 - ESERCIZI PUBBLICI DEL CENTRO STORICO

Gli esercizi pubblici del centro storico hanno la possibilità di richiedere una concessione di suolo pubblico e/o di effettuare una somministrazione temporanea di alimenti e bevande nel rispetto delle normative di settore presentando apposita domanda/segnalazione entro il 30 giugno.

Art. 34 - ALTRE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

34.1 - Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di commercio su area pubblica e di somministrazione temporanea di alimenti e bevande è facoltà di chiunque presentare domanda di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

34.2 - Le domande di cui al precedente comma dovranno essere presentate entro il 31 agosto di ogni anno esclusivamente tramite modalità telematica.

34.3 - I richiedenti la cui domanda di occupazione del suolo pubblico per svolgere la propria attività nel corso della Fiera è stata accolta devono osservare le prescrizioni elencate all'interno dell'autorizzazione.

CAPITOLO 5

DISPOSIZIONI COMUNI DI CARATTERE GENERALE

Art. 35 - PREVENZIONE INCENDI

35.1 - Tutti i macchinari, i giochi meccanici o quanto di per sé suscettibile di pericolosità, devono essere dotati di dispositivi atti a prevenire incendi, rumori molesti e l'emissione di gas o liquidi nocivi.

35.2 - È vietato:

- introdurre nella zona della Sagra materie esplosive, detonanti, asfissianti o comunque pericolose;
- accendere fuochi con alimentazione a benzina ed altro materiale infiammabile;
- utilizzare generatori e altri apparecchi per la produzione di energia elettrica.

35.3 - Le ditte, per essere ammesse a partecipare alla Fiera, sono tenute a presentare tutta la necessaria documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente e devono essere rispettate, nell'esercizio dell'attività di esposizione/vendita, tutte le disposizioni vigenti in materia e quanto viene determinato dagli organi competenti in materia di pubblica sicurezza ed igiene e sanità pubblica. Le ditte ammesse alla manifestazione rimangono comunque responsabili di qualsiasi eventuale danno provocato a persone e cose, sollevando l'Amministrazione Comunale da azioni di terzi per danni diretti e indiretti.

35.4 - L'organizzazione di spettacoli pirotecnici (fuochi d'artificio) durante la Sagra, è riservata all'esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale. I fuochi d'artificio devono essere regolarmente autorizzati secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 36 - CONTRIBUTO FIERA

Il "Contributo Fiera" è una quota a carattere forfettario, a carico dei soggetti che partecipano alla Fiera, destinata alla parziale copertura delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'organizzazione della manifestazione:

- erogazione energia elettrica (potenza, consumi, allacci, ecc.);
- oneri diretti e indiretti di personale;
- nolo macchinari e mezzi, servizi e prestazioni esterne, acquisti vari e spese accessorie;
- smaltimento rifiuti e pulizia;
- spese di sorveglianza.

Fermo restando il pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico, tutti i partecipanti alla Sagra soggetti al pagamento del "Contributo Fiera" sulla base delle disposizioni del presente Regolamento devono versare una somma quantificata dalla Giunta Comunale con apposita delibera sulla base di diversi parametri che variano a seconda della categoria:

1. Operatori del mercato ambulante, espositori e realizzatori di opere dell'ingegno/artigianato artistico:
 - allaccio energia elettrica;
 - consumo energia elettrica (KW);
 - metri lineari fronte-strada occupati dal posteggio.
2. Operatori degli spettacoli viaggianti:
 - metri lineari occupati dal lato più lungo (o del diametro nel caso di attrazione a base circolare) dell'attrazione. La misura viene calcolata valutando anche eventuali pedane o appendici di servizio.

Il Contributo Fiera viene aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo relativo al mese di maggio dell'anno corrente.

Art. 37 - VIGILANZA E SICUREZZA NELL'AREA DELLA SAGRA

37.1 - L'Amministrazione Comunale provvede al servizio d'ordine e di vigilanza generale delle aree in cui si svolge la Sagra. Sono a carico degli espositori, degli operatori del commercio e degli spettacoli viaggianti la sorveglianza dei rispettivi spazi e la pulizia degli stessi.

37.2 - L'Amministrazione Comunale provvede all'illuminazione diurna e notturna, interna ed esterna all'area della Sagra, esclusi i posteggi.

37.3 - Ai singoli espositori ed operatori su area pubblica spetta l'eventuale assicurazione delle cose esposte contro l'incendio, furto ed ogni altro rischio. L'Amministrazione non è responsabile di eventuali furti o danni.

37.4 - Durante la notte gli espositori e gli operatori su area pubblica possono fermarsi nei propri posteggi, previa segnalazione all'Amministrazione Comunale per tramite del Comando di Polizia Locale.

37.4 - È a carico dell'Amministrazione l'onere di garantire la redazione della documentazione necessaria alla sicurezza e la gestione delle misure da adottare per lo svolgimento della "Fira di Sett Dular" a tutela della pubblica incolumità;

Art. 38 - ORARI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stabilire, modificare gli orari giornalieri di apertura e chiusura della Sagra a suo insindacabile giudizio. Tali orari sono definiti all'interno del "Progetto Fiera" approvato tramite delibera di Giunta Comunale.

Art. 39 - PUBBLICITÀ

39.1 - L'Amministrazione Comunale disciplina insindacabilmente ogni forma di pubblicità nella zona della Sagra, tanto secondo le necessità di presentazione dei prodotti, quanto secondo le esigenze tecniche e di servizio e gli scopi propri della manifestazione.

39.2 - L'Amministrazione Comunale può, senza responsabilità verso espositori e terzi, provvedere alla stampa di un catalogo con l'elenco degli espositori e l'indicazione dei prodotti esposti.

39.3 - All'interno del posteggio ogni forma pubblicitaria ammessa deve adeguarsi alle necessità di non recare disturbo o molestia agli espositori e ai visitatori. Per le pubblicità svolte al di fuori del proprio posteggio, previa autorizzazione, ogni ditta deve versare il canone previsto dal servizio affissioni e pubblicità.

Art. 40 - RIMBORSI

Nel caso in cui la Sagra non dovesse aver luogo per cause di forza maggiore, ogni espositore, operatore su area pubblica ed esercente di uno spettacolo viaggiante non potrà esigere per danni diretti ed indiretti, rimborsi superiori a quelli delle somme precedentemente versate, detratte comunque le spese sostenute dall'Amministrazione per l'allestimento della Sagra. Non costituisce causa di forza maggiore l'evento connesso a cattive condizioni atmosferiche.

Art. 41 - RECLAMI

Le comunicazioni ed i reclami di qualunque natura concernenti la Sagra ed il suo svolgimento possono essere presi in esame solo se presentati per iscritto al Sindaco.

Art. 42 - BATTITORI

Non verranno ammessi alla Sagra i cosiddetti "battitori". Per tutte le attività installate è vietato l'uso di altoparlanti ed altri mezzi sonori, atti a creare disturbi al pubblico e agli altri venditori, qualora non rientrino nelle normative adottate dalla Amministrazione Comunale.

CAPITOLO 6

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIABILITÀ

43.1 - In caso di necessità, ai fini di un'ottimale organizzazione e svolgimento della manifestazione, le aree di parcheggio comprese nel perimetro della Fiera possono subire una temporanea variazione di destinazione d'uso ed essere utilizzate per l'installazione di spettacoli viaggianti, stand gastronomici o altra attività inerente alla manifestazione approvata dall'Amministrazione e definita all'interno del "Progetto Fiera". La temporanea variazione d'uso è limitata al tempo strettamente necessario all'installazione, esercizio dell'attività e successiva rimozione delle strutture al termine della manifestazione.

43.2 - La chiusura al traffico nel perimetro della Fiera è limitata al tempo strettamente necessario al corretto allestimento della Fiera.

Art. 44 - COMPETENZE DEGLI UFFICI

All'Ufficio Direzione Fiera spetta il coordinamento organizzativo della intera manifestazione.

All'Area Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente compete l'istruttoria relativa al rilascio delle concessioni, la preparazione delle graduatorie sulla base dei criteri di legge, la registrazione delle presenze dei partecipanti.

All'Area Polizia Locale spetta il servizio di vigilanza su tutte le attività inerenti al regolare funzionamento della Sagra.

All'Area Lavori Pubblici e Patrimonio competono le operazioni di allestimento e relativo ripristino degli spazi pubblici coinvolti nelle attività organizzative della Fiera.

Art. 45 - CONTROVERSIE

A tutti gli effetti di legge ed in ogni caso di controversia o contestazione l'aderente o chi lo rappresenta elegge il proprio domicilio legale presso il Comune di Russi e riconosce a tutti gli effetti la competenza del Foro di Ravenna.

Art. 46 - RIFERIMENTI NORMATIVI ESTERNI

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si fa riferimento alle vigenti norme di settore riferibili alle differenti tipologie di attività coinvolte nell'organizzazione della manifestazione.

CAPITOLO 7

SANZIONI

Ogni inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento è punita mediante l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 450,00.

In caso di particolare gravità o di recidiva può essere disposta la revoca dell'autorizzazione e/o delle concessioni dell'area già rilasciate.

Per motivi di pubblico interesse, il Comune può sempre procedere con la revoca dell'autorizzazione e/o concessione.

Il mancato pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico o del "Contributo Fiera" e il mancato rimborso degli oneri conseguenti all'occupazione e ad eventuali danni arrecati ai beni comunali comporta per il responsabile il divieto di operare nell'ambito del territorio comunale per tutto il periodo di morosità, salvo quanto diversamente previsto specificamente all'interno del presente Regolamento.